



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INEFFICACIA RETROATTIVA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEL
CREDITO TRIBUTARIO IN CASO DI ACCOLLO DEL DEBITO DI IMPOSTA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 31/03/2025, n.2629/2025

Composizione

Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 301 RISCOSSIONE (TRIBUTI
ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Accollo negoziale del debito di imposta - Compensazione del debito da
parte dell'accollante – Divieto introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.l. n.
124 del 2019 – Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.

Massima

Il divieto di utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di
un debito tributario che il contribuente si sia accollato da altro
contribuente introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 -
con la previsione, in caso di violazione, che i pagamenti effettuati si
considerano come non avvenuti e l'Amministrazione finanziaria ha la
facoltà di recuperare l'imposta a debito, irrogando altresì una sanzione
amministrativa, nei confronti sia dell'accollante che dell'accollato - non
ha portata retroattiva in quanto la Risoluzione n. 140/E del 2017 con la
quale l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la suddetta compensazione
limitatamente alle operazioni di accollo e successiva compensazione
intervenute sino alla data di pubblicazione della medesima risoluzione
è atto amministrativo dotato di efficacia esclusivamente interna
nell'ambito dell'amministrazione dalla quale viene emesso.

Rif. normativi

D.l. 26/10/2019, n. 124, art. 1



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L. 19/12/2019 n. 157

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 05/09/2024, n. 23934, Rv. 672133 - 01 (DIFF);

Cass. 29 ottobre 2019 n. 27673 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...